

GIUSEPPE CASSANO

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA LESIONE ALL'IDENTITÀ PERSONALE

SOMMARIO: 1.1 Premessa. — 1.2. Natura giuridica del danno e risarcimento. — 1.3. L'art. 2059 del codice civile. — 1.4. L'art. 2043 del codice civile. — 1.5. Inadeguatezza della scelta legislativa e determinazione del *quantum*. — 2. La necessità di una tutela preventiva. — 2.1. L'inibitoria. — 2.2. L'art. 700 del codice di procedura civile. — 3. La rettifica.

1.1. PREMessa.

Con l'individuazione del diritto all'identità personale, a seguito dell'evoluzione compiuta dalla giurisprudenza e supportata dal dibattito dottrinale, ormai cristallizzata nell'art. 1 della legge 675/96, si è inteso assicurare rilevanza e tutela giuridica al patrimonio ideologico dell'individuo sia pure all'interno di determinati limiti posti dalla coesistenza con altre posizioni d'interesse rivestite di pari dignità costituzionale¹.

È stato giustamente notato come il riconoscere situazioni soggettive assolute, teoricamente inattaccabili, non possa prescindere dalla predisposizione di adeguati rimedi di concreta tutela, ove agli interessi considerati voglia assicurarsi protezione effettiva². Elevare, com'è stato appunto per l'identità personale, a situazione giuridica soggettiva interessi considerati dall'ordinamento meritevoli di protezione, risulta privo di pratico riscontro ove poi non siano invocabili a loro difesa idonei rimedi di tutela³.

Apprestare un insieme di rimedi adeguato e completo a protezione delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute si mostra di grande importanza nell'ambito degli interessi relativi alla persona umana. La natura di tali interessi è infatti tale da richiedere mezzi di tutela particolarmente efficaci e tempestivi, spesso atipici e modellati sulla situazione di fatto, sulle

¹ Per una analisi della rilevanza del diritto alla riservatezza, all'identità personale, all'onore e alla reputazione si vedano, in *Nuova giur. civ. comm.*, rispettivamente DOGLIOTTI e BOCCACCIO, *Il diritto alla riservatezza negli orientamenti della giurisprudenza*, 1989, II, 351; IANNOLO - VERGA, *Il diritto all'identità personale*, 1987, II, 453; CASSANO, *Il diritto all'iden-*

tità personale, 1997, II, 351; STELLA, *Responsabilità civile e risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa*, 1997, II, 98; BURLANDO, *Diritto all'onore e libertà di manifestazione del pensiero*, 1997, II, 325.

² Così DI MAJO, *Forme e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1989, V, 132.

³ DI MAJO, *op. cit.*, 133.

modalità della violazione e sulle possibili forme di riparazione e di prevenzione. Alla tendenziale depatrimonializzazione del diritto civile dovrebbe corrispondere un adeguato processo analogo del diritto processuale riguardo alle situazioni sostanziali, nuove espressioni dei valori costituzionali; si registra una mancanza di uno strumentario processuale adeguato a tutela di essi⁴.

Si tratta di temi sui quali la discussione è aperta ed è difficile trovare una linea concreta degli interventi succedutisi⁵. I mezzi di tutela predisposti, o comunque accessibili e utilizzabili in caso di lesione del diritto alla identità personale comprendono il ricorso all'art. 8, L. 8 febbraio 1948 n. 47, come modificato dalla L. 5 agosto 1981 n. 416 e all'art. 13 L. 31 dicembre 1996 n. 675; la tutela preventiva ex art. 700 cod. proc. civ.; poi i mezzi accessibili attraverso il successivo giudizio di merito-inibitoria; quindi, la reintegrazione in forma specifica — pubblicazione della sentenza di condanna; infine, il risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 cod. civ., art. 29, ultimo comma, della L. 675/96). La tutela, quindi, si articola in strumenti preventivi e strumenti successivi⁶.

1.2. NATURA GIURIDICA DEL DANNO E RISARCIMENTO.

Nella ricostruzione del mosaico dell'illecito, momento determinante è l'accertamento del danno risentito. Nel passato, però, si sono avute pronunce giurisprudenziali determinanti nella storia del diritto che non hanno avuto tutela risarcitoria mancando le prove del danno⁷. La questione investe *in primis* l'art. 2043 cod. civ. e poi gli artt. 1223 e 2059 dello stesso codice: il primo per stabilire quando, superato l'ambito della libertà di informazione, e indipendentemente dalla lesione dell'onorabilità della persona, l'alterazione dell'identità del soggetto arrechi a questi un « danno ingiusto »; gli altri per stabilire quando il danno stesso sia risarcibile. La problematica che il raccordo delle tre disposizioni citate pone, è di soluzione tutt'altro che facile. L'art. 2043 cod. civ., infatti, rinvia implicitamente all'art. 1223 cod. civ., e questo assicura la risarcibilità del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'atto illecito; ma l'art. 2059 cod. civ. esclude la risarcibilità del danno non patrimoniale fuori dai casi determinati dalla legge, e l'ostacolo frapposto da questa norma non appare facilmente superabile.

Per quanto riguarda l'art. 2043 cod. civ., esso costituisce una clausola generale sulla responsabilità civile, secondo la quale chi provoca un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. Per quanto riguarda « l'oggetto », superate abbondantemente le teorie che facevano riferimento solo ai casi di violazione di un diritto soggettivo, sembra invece opportuno orientarsi, in maniera più ampia, verso gli « interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico », sicché l'atto non giustificato che, violando un interesse siffatto, arreca ad altri un danno, costituisce un atto illecito e ob-

⁴ PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale dei diritti della personalità*, in *Foro it.*, 1990, V, 1.

⁵ ALPA, *Introduzione allo studio critico del diritto privato*, Torino, 1994.

⁶ MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984, 261.

⁷ Cfr. App. Genova, 1° giugno 1973, in *Temi*, 1973, 149: è il famoso caso Meroni.

bliga l'autore dell'atto al risarcimento del danno. Ovviamente a questo punto si pone il problema se il diritto all'identità personale sia o meno un interesse meritevole di tutela. Il fondamento positivo del diritto, come ampiamente dimostrato⁸, porta sicuramente ad una risposta affermativa. Il travisamento, l'attribuzione non veridica e l'immissione nel traffico della circolazione di pubblico risalto — di atti, fatti, stati afferenti ad un soggetto determinato, integrano la lesione di un diritto, producono un danno ingiusto, impongono un risarcimento che si modellerà sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.⁹.

1.3. L'ART. 2059 DEL CODICE CIVILE.

Il pregiudizio morale inerente al travisamento della personalità è irriscarcibile dal punto di vista civile, in virtù della norma limitativa posta dall'art. 2059 cod. civ. Conferma di ciò si ha in una delle pronunce frutto dell'interessamento della giurisprudenza per il diritto all'identità personale¹⁰. In tale sentenza, infatti, si ribadisce che da un fatto illecito possono discendere tre tipi di danno: il danno patrimoniale diretto, il danno patrimoniale indiretto e il danno non patrimoniale (cd. danno morale). Il primo consiste in una perdita economica o in un mancato guadagno; il secondo nelle conseguenze economiche per una lesione ad un bene non suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la diminuita possibilità di inserirsi nei normali rapporti sociali, con conseguente influenza negativa sulla capacità di reddito futuro (cd. danno alla vita di relazione); il danno non patrimoniale, infine, consiste nell'ingiusto perturbamento, dello stato d'animo del soggetto leso, in conseguenza dell'offesa ricevuta. Nella sentenza in discorso, esclusa la risarcibilità dei danni patrimoniali, diretti o indiretti, il danno morale, che può dirsi esistente *in re ipsa*, essendo dato di comune esperienza il fatto che una diffamazione comporta per il soggetto passivo, ingiustamente leso nella propria reputazione, *uno stato di sofferenza e disagio* (così si legge nella sentenza), veniva sì riconosciuto e risarcito, ma ancorando tale risarcibilità all'esistenza di un reato, quello di diffamazione, non incontrando solo così il divieto posto dall'art. 2059 cod. civ. Vi è una palese forzatura del dato reale, per individuare gli estremi di un reato che solo possa garantire alla parte lesa il risarcimento ex art. 2059 cod. civ..

Situazione analoga si ha in un'altra pronuncia¹¹ che, sebbene ricca di una lucida analisi dei caratteri dell'identità personale, disattese le premesse, individua gli estremi del reato di diffamazione, considerato naturalmente che il giudice civile può accertare *incidenter tantum* l'esistenza del reato per trarne conseguenze di ordine risarcitorio e nel caso specifico anche quando lo stesso sia improcedibile (mancata querela), concedendo il risarcimento danni ex art. 2059 cod. civ.. Vi è nuovamente un'alterazione dei fatti effettuati allo scopo di legittimare il risarcimento dei danni non pa-

⁸ Da ultimo Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in questa *Rivista*, 1997, 115.

⁹ NANNI, *Diritto di rettifica, identità personale e principio di uguaglianza*, in questa *Rivista*, 1989, 283.

¹⁰ Trib. Roma, 10 marzo 1982, in *Fo-ro it.*, 1982, I, 1405.

¹¹ Trib. Roma, 27 marzo 1984, cfr. nota seguente.

trimoniali¹². Inoltre in questo modo «cade la costruzione» dell'identità personale confondendo le coppie identità-cronaca (verità storica) e onore e reputazione-critica (verità ideologica). Nelle due pronunce, da una parte, vi è la rinuncia ad ammettere il risarcimento del danno cd. extrapatrimoniale, cioè, nel caso in questione, del danno che lede l'identità personale come autonomo bene giuridico, dall'altra, e conseguentemente, non si prende per nulla in considerazione la dibattuta questione sull'esistenza di un danno non patrimoniale come *tertium genus* tra danno patrimoniale e danno morale.

Eppure, per una parte della dottrina, la disposizione dell'art. 2059 cod. civ. sembra dover mantenere la sua autonomia a livello civilistico, autonomia che il collegamento operato con l'art. 185, secondo comma, cod. pen., finisce con l'escludere. Infatti la risarcibilità del danno (patrimoniale o non patrimoniale) cagionato da reato è già prevista espressamente negli artt. 185 e 187 secondo comma cod. pen. È stata proposta nella prospettiva di un'autonoma rilevanza dell'art. 2059 cod. civ., la tesi che il risarcimento dei danni previsto negli artt. 7 e 10 cod. civ., si riferisca proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali, individuando così alcune disposizioni di legge alle quali rinvia l'art. 2059 del codice civile¹³.

Rimarrebbe però, sempre problematico, il profilo della risarcibilità dei danni morali, oltretutto consistenti nell'uso del nome e dell'immagine altrui, anche per le altre violazioni della persona e dei suoi valori, mancando espresse disposizioni al riguardo. Ma al quesito sembra possa darsi risposta affermativa sul presupposto dell'esistenza di una *eadem ratio* che ricollega tutte le ipotesi nelle quali si prospetta l'interesse alla tutela del soggetto e dei suoi valori, di cui l'immagine e il nome costituiscono solo momenti di tutela, ampliati nelle ulteriori figure individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e di cui il diritto all'identità personale è espressione. Naturalmente queste affermazioni, allo stato attuale del nostro diritto, si risolvono semplicemente in petizioni *de iure condendo*, dato l'ostacolo insuperabile normativamente posto dall'art. 2059 cod. civ. e dalla sua interpretazione restrittiva oggi dominante, per la quale a norma del combinato disposto dagli artt. 2059 cod. civ. e 185 secondo comma cod. pen. il danno morale o non patrimoniale è risarcibile solo quando l'illecito che lo ha prodotto integri gli estremi di un reato ovvero sia previsto espressamente per casi determinati.

D'altronde però, anche queste posizioni sembrano essere state superate dalla dottrina più attenta¹⁴, la quale per superare la ristrettezza della tutela offerta al danno non patrimoniale tende ad allargare notevolmente l'area della patrimonialità a tal punto da estenderla alla valutabilità econo-

¹² ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*, in *Resp. civ. e prev.*, 1984, 567.

¹³ CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972, 55; BAVETTA, voce *Identità* (diritto alla), in *Enc. del dir.*, XIX, Milano, 1970, 957; TOMMASINI, *Diritto alla privacy*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, Milano, 1978, 2015; IANNA-RELLI, *Il danno morale*, in *Responsabilità*

civile, a cura di Spinelli, Bari, 1973, I, 209; AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, 108; *contra*: GALLO, *Mancanza di querela e risarcimento dei danni morali*, in *Giur. It.*, 1948, I, 1, 506; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962, 108; DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 50.

¹⁴ DI MAJO, *La tutela ...*, op. cit., 237.

mica di tutte le potenzialità della integrità psicofisica e/o a postulare *un tertium genus* di danno che tende a sottrarsi alla troppo facile alternativa danno patrimoniale — non patrimoniale, per aspirare, esso, ad essere autonomamente un danno risarcibile. Inoltre, prescindendo dalla drasticità delle tesi di quanti propongono l'abrogazione di detto articolo¹⁵ e al di là del rimprovero della sua incostituzionalità, ma nella prospettiva di un ripensamento critico del suo contenuto, è utile ricordare che nel progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti italo-francese del 1928 si legge, all'art. 85, *l'obbligazione del risarcimento comprende tutti i danni materiali e morali, cagionati dall'atto illecito. In particolare, il giudice potrà attribuire un'indennità alla vittima in caso di lesione della persona di attentato all'onore o alla reputazione della persona o della sua famiglia, di violazione della libertà personale o del domicilio o di un segreto concernente la parte lesa.*

L'art. 2059 cod. civ. è innovativo rispetto al codice del 1865, ma costituisce un regresso rispetto al citato progetto che fissava in linea di principio il pieno risarcimento dei danni non patrimoniali. E ciò, appare quanto meno discutibile, dal momento che una congrua utilizzazione del risarcimento dei danni morali da parte della giurisprudenza servirebbe ad affermare in definitiva l'ineliminabile considerazione nel diritto civile della tutela dei diversi aspetti della personalità, attuando un processo ormai essenziale di funzionalizzazione delle situazioni patrimoniali alla reintegrazione di valori tipicamente spirituali o comunque immateriali. Forse proprio la ricostruzione storica consente spunti ulteriori: l'art. 2059 cod. civ. è il frutto della *communis opinio*, secondo la quale nel caso di reato sarebbe più grave l'offesa ai valori tutelati dall'ordinamento e pertanto soltanto allora, come reazione proporzionata all'offesa, si profilerebbe una responsabilità anche per danni non patrimoniali¹⁶. Lo sbarramento così costituito doveva limitare l'ingresso di capricciose pretese risarcitorie. La violazione di diritti costituzionalmente riconosciuti, come l'identità personale, certamente non rientra nella suddetta categoria potendosi, così, garantire a questi, medesima tutela *ex* 2059 cod. civ.¹⁷.

La problematica sarà ripresa in rapporto all'art. 2043 cod. civ.; per ora conviene soffermarsi sull'art. 29, ultimo comma, della legge in materia di *privacy informatica* (legge 31 dicembre 1996, n. 675) che prevede il risarcimento anche dei danni non patrimoniali.

Sotto questo profilo l'articolo in esame presenta un notevole pregio pratico: elimina i dubbi circa la risarcibilità dei danni non patrimoniali conseguenti alla violazione delle regole sulla modalità di raccolta e sui requisiti dei dati personali, riverberanti finanche sul diritto all'identità personale. La domanda che si pone all'interprete è quindi rivolta alla chiarificazione della presunta forza espansiva di suddetto articolo: se si possa applicare anche al di fuori della materia della *privacy* informatica, rendendo così sospita la *vexata questio* circa la natura dell'art. 2059 cod. civ. Ad una conclusione positiva si arriverebbe argomentando che la situazione sostanziale azionata è la stessa, sia che si tratti di banche dati sia che si tratti di qual-

¹⁵ Cfr. DE CUPIS, *op. cit.*.

¹⁶ PONZANELLI, *L'art. 2059 resiste: ma quanti problemi ancora!*, in *Danno e responsabilità*, 1996, 679.

¹⁷ Cfr. in questo senso ma in una prospettiva più ampia NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996.

siasi altra ipotesi: consequenzialmente, restringere il campo operativo del principio del risarcimento alla sola materia delle banche dati, vorrebbe dire creare una ingiustificata disparità di trattamento tra casi compresi e casi esclusi, con un probabile vizio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. Il divieto di differenze e di trattamento irragionevoli contenuto nell'art. 3 Cost. impedisce una soluzione diversa. A rigore, però, sulla base di una visione improntata ad uno stretto giuspositivismo, se il legislatore ha sentito la necessità di prevedere, limitatamente alla materia delle banche dati, il risarcimento dei danni non patrimoniali, ciò significa che allo stato attuale non esiste un principio generale di tutela. Allo stato delle cose si può affermare che esisterebbe solo una linea di tendenza diretta alla introduzione della tutela risarcitoria al danno non patrimoniale, ma nulla di più.

1.4. L'ART. 2043 DEL CODICE CIVILE.

Spesso, si è anche cercato di attrarre nella sfera del danno patrimoniale quanta più parte possibile delle conseguenze negative della lesione degli interessi della persona. Tentativi questi di giudici sensibili alle istanze di tutela emergenti dal tessuto sociale, ma spesso destinati a misurarsi con problemi di impossibile soluzione o, quantomeno, con le procedure di liquidazione equitativa del danno che spesso lasciano ampi margini di insoddisfazione¹⁸.

Solo la prova dell'esistenza di un pregiudizio economicamente determinabile porta al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ. Un esempio: è logico che per il titolare di un'impresa o di una qualsiasi attività in cui rilevi l'aspetto economico, la lesione dell'identità personale possa avere riflessi sui bilanci della sua azienda e sul suo reddito personale. Ma la difficoltà è il più delle volte determinata dall'impossibilità di provare un qualsiasi nesso causale, e alcune volte, fra i due eventi (violazione dell'identità personale e pregiudizio economico) l'esistenza del secondo. Per taluni aspetti in merito è da richiamare il non recente ma altrettanto noto ed interessante « caso Coccia »¹⁹ che, se pur ha come oggetto la diffamazione, in sede civile di risarcimento danni, analizza il delicato quesito se la mancata elezione a deputato possa costituire un danno in senso giuridico e afferma l'impossibilità di provare qualsiasi nesso causale concreto tra diffamazione e mancata elezione. Ancora, in merito alla precisazione del danno patrimoniale vi sono alcune sentenze che possono presentare elementi meritevoli di riflessione. Si è affermato (il caso concerneva il politico Pannella) che *circa il danno l'istante ha lamentato che la distorsione della sua identità politico-individuale, conseguito all'attribuzione della frase più sopra illustrata e non debitamente corretta si è risolta in una sua minor penetrazione politica presso l'elettorato a cui egli si rivolge e che, in definitiva, è più o meno quello a cui il giornale in questione fornisce i suoi servizi, con la conseguenziale perdita di quei contributi finanziari*

¹⁸ Così ALPA, *I diritti della persona e la cronaca giornalistica*, in *Giur. mer.*, 1987, 1315.

¹⁹ Trib. Roma, 5 febbraio 1959, in *Temi rom.*, 1959, 86.

*che tale elettorato era disposto ad elargirgli per la promozione o il proseguimento delle sue campagne politiche*²⁰. La doglianza contiene elementi di possibile verità essendo notoria la circostanza delle campagne promozionali condotte dall'attore e del sostegno economico che tali campagne riscuotono in parte dell'elettorato, nonché la circostanza che un giornale di riflessione politica, si rivolge, per la maggior parte, a lettori ai quali anche l'attore si rivolge. Acquista, quindi, caratteri di seria probabilità l'ipotesi che il pubblico, in vario modo e misura, possa essere stato intimamente disturbato dalla rappresentazione che dell'attore è stata resa, non seguita, nei modi e termini stabiliti, dalla relativa rettifica e che tale pubblico possa aver, di conseguenza, diminuito le sue adesioni economiche alle proposte civili e politiche dell'attore, obbligando quest'ultimo a sopprimerle personalmente con suo depauperamento economico. *Tuttavia, poiché il fatto a cui va collegato l'evento di possibile verifica è obiettivamente molto circoscritto, appare estremamente arduo apprezzare economicamente, anche soltanto in via equitativa, il danno sofferto dall'istante per l'accaduto. In effetti, le conseguenze dannose ricollegabili all'accaduto si rivelano evanescenti e di impossibile valutazione, anche solo equitativa, sol che si consideri che al fatto lamentato fa riscontro la forte personalità politica dell'attore, sulla quale difficilmente può incidere in modo apprezzabile l'accaduto*²¹. In linea di principio, quindi, le pretese risarcitorie dell'attore vengono accolte, anche se il Tribunale ritiene arduo l'apprezzamento in via equitativa del danno, e inoltre, vi è il riconoscimento della lesione di un interesse di natura economica di un soggetto in relazione alla sua « immagine » e, più in generale, la considerazione dell'attività politica come fatto suscettibile di valutazione economica e patrimoniale.

In un'altra sentenza²², pur con presupposti diversi, la linea seguita è la stessa. Il Tribunale non accorda la tutela *ex art. 2043* perché l'attore non ha fatto menzione, né ha fornito alcuna prova di eventuali danni patrimoniali di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale perdita dei connotati politici con conseguente riduzione della capacità di proselitismo e, in ogni caso, difficilmente suscettibile di definizione in termini di valutazione economico patrimoniale. Sia pure con riserva, si ammette, in linea di principio, la possibilità che la lesione della identità personale possa produrre anche danni patrimoniali, conseguenza della perdita di « connotati politici » con conseguente riduzione della capacità di proselitismo²³ e, in altra pronuncia²⁴, un danno alla vita di relazione inteso come la diminuzione delle capacità di acquisire determinate posizioni sociali dalle quali suole derivare un'utilità economicamente apprezzabile.

Chiarificatrice, anche in merito ad un'altra questione, è la sentenza²⁵ sulla lesione del diritto all'identità personale mediante pubblicazione da parte di un quotidiano di false notizie in ordine al reddito denunciato da un professionista. Attenendosi al disposto dell'art. 2059 cod. civ., non si

²⁰ Trib. Roma, 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215.

²¹ Cfr. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, in questa *Rivista*, 1985, 220.

²² Trib. Roma, 23 maggio 1988, in

questa *Rivista*, 1989, 919.

²³ RICCIUTO, *L'onore dell'onorevole*, in questa *Rivista*, 1989, 929.

²⁴ Trib. Milano, 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 1000.

²⁵ Trib. Pescara, 5 ottobre 1988, in questa *Rivista*, 1990, 799.

riconosce all'attore il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni cd. morali, data la mancanza, nella fattispecie, degli estremi del reato di diffamazione. Tuttavia si fa notare come la parte, qualora avesse provato l'esistenza di un pregiudizio economicamente determinabile, sarebbe stata legittimata a pretendere il ristoro dei danni patrimoniali: vi è l'intenzione dei giudici di voler considerare l'identità personale come situazione giuridica soggettiva, la cui lesione costituisce un fatto illecito risarcibile ex art. 2043 cod. civ.²⁶. Vi è inoltre la giusta distinzione fra cronaca e critica tant'è vero che il collegio non è ricorso all'art. 2059 cod. civ. per la liquidazione del danno, cosa che in precedenti sentenze era accaduto in vista di una qualunque tutela di suddetto diritto.

Pregevole, infine, può definirsi l'orientamento del Trib. Verona 26 febbraio 1996²⁷ circa i rapporti fra l'art. 2043 cod. civ. e il diritto all'identità personale. La sentenza, infatti, sembra porsi sulla scia dei precedenti interventi giurisprudenziali citati, e nello stesso tempo sembra distaccarsene, valorizzando e ampliando il requisito della patrimonialità. Le sentenze tenute in conto dall'organo giudicante, e citate nel breve *excursus* che ha portato alla enucleazione di questo nuovo diritto, sono le prime pronunce dei pretori romani, l'approdo in Cassazione e, infine, altre due (Trib. Roma, 27 marzo 1984 e App. Roma, 24 maggio 1991): una prima considerata la più celebre (per il congruo risarcimento accordato), una seconda, sempre a detta del Tribunale, per la singolare coincidenza di violazione del diritto all'identità personale. Oramai costituisce un classico dell'argomentare giuridico il riferimento ai precedenti giurisprudenziali soprattutto in materia di diritti, appunto, di creazione giurisprudenziale o, secondo un'efficace espressione, «nati in provetta»²⁸. Il Tribunale, così, indica due coppie di pronunce: le prime per il loro valore di *leading case*, le seconde per avvalorare le proprie tesi circa il risarcimento pecuniario. La ricerca in merito alle seconde sarà stata sicuramente meticolosa attesa la difficoltà di rinvenire nelle pronunce giurisprudenziali un risarcimento del tutto autonomo, ossia conseguente alla sola lesione dell'identità personale: a rigore, la sentenza del tribunale romano del 1984, come visto era incorsa in un bisticcio perché dopo aver trattato con lucida consapevolezza del diritto all'identità personale, ancor prima di onore e reputazione, sembrava in seguito dimenticarsene, preoccupandosi esclusivamente di accertare se il fatto commesso realizzasse gli estremi del reato. Di questo, il Tribunale di Verona non ne fa esplicita menzione, limitandosi a precisare (...) *è invero preoccupazione frequente della giurisprudenza di merito, attesa la difficoltà di provare un danno patrimoniale, l'individuazione di una lesione dell'onore e della reputazione per qualificare in sede civile come reato il comportamento denunziato e liquidare conseguentemente il danno mo-*

²⁶ TASCONE, *Sulla risarcibilità del danno all'identità personale*, in questa *Rivista*, 1990, 1002.

²⁷ In questa *Rivista*, 1996, 580; in *Dir. fam. pers.*, 1997, 1436, con nota di DOGLIOTTI, *Immagine ed identità personale: soggetti forti e soggetti deboli*; in *L@ Giustizia Lucana*, all'indirizzo

www.giustizialucana.it, con nota di CASSANO, *Falsa luce negli occhi dei fedeli: novità in tema di risarcimenti del danno da lesione ai diritti della personalità*.

²⁸ Circa la problematica della «costruzione della categoria dei diritti della personalità», cfr. ALPA, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 1997, 294.

rale (peraltro è questa l'impostazione data dall'App. di Roma, citato e condiviso). I precedenti citati in verità aiutano il Tribunale a proseguire per la via prescelta: quella della riparazione pecuniaria (in verità, a leggere la sentenza, sembra che ciò sia quasi un punto fermo dell'analisi giurisprudenziale: ma, come è noto, così non è). Si legge nella pronuncia, infatti, (...) *si è ivi sostenuto, e il Tribunale aderisce a questa impostazione, che il danno risentito dalla vittima della lesione del diritto all'identità personale, liquidabile equitativamente ex art. 1226 e 2056 cod. civ., pur con le sue caratteristiche personali, è danno al patrimonio, per i suoi riflessi nell'ambito del patrimonio culturale, familiare ed estensivamente sociale, quali derivati dai rapporti di vita di relazione.* Ad avvalorare la propria posizione il Tribunale, inoltre, espone le posizioni della dottrina più avveduta. Si legge, ancora, (...) *il Collegio non si nasconde che si rischia lungo questa via di ampliare indefinitamente le frontiere del danno risarcibile, già arricchito giurisprudenzialmente dalla funzione solidaristica riconosciuta al danno alla salute e ora innervato da una funzione satisfattivo-punitiva non ben circoscritta nel nostro ordinamento. L'inconveniente non può però giustificare l'omissione o la riduzione di tutela, se all'interno del sistema si possa rinvenire una clausola generale che ne consenta l'adeguamento a valori ormai pacificamente emersi. In definitiva, è sufficiente che gli organi giurisprudenziali esercitino con prudente autocontrollo la verifica circa la sussistenza della lesione, la sua afflittività, l'eventuale riparazione ottenuta per via alternativa (con gli strumenti della rettifica o dell'inibitoria), per poter senza timore dare ingresso alla tutela risarcitoria.* Giova comunque ricordare che secondo parte della dottrina l'art. 10 cod. civ. contempla il risarcimento del danno per violazione del diritto all'immagine, prescindendo dal binomio patrimonialità non patrimonialità, di talché sarebbe restrittivo un orientamento che negasse il risarcimento nel caso di impossibilità di specifica prova di un danno emergente o di un lucro cessante. Inquietano le perplessità sollevate dalla più autorevole dottrina processualciviltistica, che ha segnalato il rischio connesso all'enucleazione di un danno ai diritti della personalità risarcibile economicamente anche in conseguenza di fatti colposi e non dolosi. Si teme che ne derivi una indiretta compressione dell'esercizio di fondamentali diritti di libertà, quali la libertà di manifestazione del pensiero: orbene, questo possibile conflitto può trovare soluzioni in sede giudiziale mediante una attenta comparazione dei due interessi meritevoli di tutela, con la conseguente rigorosa delimitazione dell'area della violazione risarcibile (si veda in proposito Trib. Roma, 15 febbraio 1993, in *Foro it.*, 1994, 1, 1236 e si tenga conto del dato statistico che vede 54 domande su 162 in tema di diritti della personalità respinte dal Tribunale di Roma, negli anni 1988-1994) e con adeguata considerazione dell'interesse generale sottostante ai diritti di libertà. Si può quindi pervenire all'obiettivo di garantire tutela piena alla lesione, senza dolorose amputazioni.

L'organo giudicante si spinge, così, ancora oltre, fino alla enucleazione del danno esistenziale cd. statico che si fonda sulla rilevabilità di ogni lesione di un qualunque diritto della personalità, prescindendo dal soggetto leso, per il sol fatto che si tratta di una persona umana. La selezione degli interessi meritevoli, e il Tribunale ne è consapevole, peraltro, deve essere ben valutata e selezionata: nel nostro ordinamento, ad esempio, non sarebbe possibile un danno da lesione del diritto alla felicità o dal mancato godimento

della vacanza²⁹. La citazione sembrerebbe, quindi, fatta *ad abundantiam*: se vi è danno in rapporto ad ogni lesione di un qualunque diritto della personalità, a maggior ragione sarà risarcibile il diritto all'identità personale, atteso il suo fondamento nell'art. 2 Cost. di cui si propugna una lettura alla luce dell'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana sancito dall'art. 3 cpv. Cost. Non solo, ma il Tribunale ha ricondotto la lesione nell'alveo del requisito della patrimonialità. Certo, l'affermazione di un ampliamento del concetto di patrimonio, e si fa rientrare in questo utilità, vantaggi, e comodità che hanno una valutazione socialmente tipizzata, è una *fictio iuris* che trova una sua validità nella tutela da accordare.

L'orientamento che non viene condiviso dal Tribunale è, invece, quello dell'inquadramento sotto la specie di danno alla salute. Peraltro, una lesione all'identità personale potrà tradursi in un danno alla salute solo nel caso di una lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto derivante dall'alterazione della sua rappresentazione³⁰. Tale costruzione non sembra condivisibile, inoltre, in virtù del fatto che, nel risarcire il danno da lesione all'identità personale, si risarcisce anche quel turbamento momentaneo che sicuramente afferisce al soggetto e che, difficilmente, diverrà danno alla salute.

La posizione del Tribunale di Verona in ordine alla lesione del diritto alla salute comporta necessariamente alcune considerazioni conclusive.

Considerata la non validità, in linea di massima, della sovrapposizione delle due figure e della difficoltà di riscontrare una lesione dell'identità personale che assurga a danno alla salute, le due vicende giurisprudenziali andranno ricostruite in parallelo. Infatti, se la Corte Costituzionale, affermata l'autonoma tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, ne ha garantito, dal combinato disposto tra l'art. 2043 cod. civ. e l'art. 32 della Costituzione, la risarcibilità di tutti i danni che ostacolano delle attività umane prima di quelli in senso stretto patrimoniali, secondo l'ormai nota formula del danno-evento, non si vede perché non debba essere risarcito il danno da lesione all'identità personale secondo questo modello (in questo caso l'art. 2043 sarà da ricollegarsi direttamente all'art. 2 Cost., fondamento del diritto in questione). Quindi, il sintagma danno ingiusto collega l'art. 2043 cod. civ. alla lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante; e poiché il diritto alla identità personale assume una sua giusta collocazione nella gerarchia dei valori costituzionali, la sua lesione costituirà un danno ingiusto, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 2 Cost.: ad argomentare diversamente palese sarebbe la disparità di trattamento per due posizioni ugualmente garantite; le eccezioni di anticonstituzionalità viste per il danno alla salute rivivono, riformulandone la questione, nel danno da lesione alla identità personale.

Suddetta ricostruzione, a livello teorico, potrebbe così aver chiuso la questione. Al riguardo, però, va rammentato che l'assetto concettuale raggiunto con la sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale è stato sovvertito dalla medesima Corte sia con la sentenza n. 372/94, nella quale ogni tipo di danno è stato ricondotto allo schema dell'art. 1223 cod. civ., sia

²⁹ Cfr. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La riparazione del danno alla persona*, Napoli, 1993, 232, circa il *loss of amenities of life*.

³⁰ La equiparabilità del danno all'immagine ed alla riservatezza al danno biologico è stata affermata in App. Trieste, 13 gennaio 1993, in questa *Rivista*, 1994, 223.

con l'ordinanza n. 293/96³¹. La recente ricostruzione del danno alla salute, in cui tutto viene rimesso in discussione, rifletterà così tutte le sue incertezze, atteso l'ipotetico parallelo e la somiglianza delle due vicende giurisprudenziali, sul danno da lesione dell'identità personale.

Accade, così, che una vecchia categoria del diritto civile vada riscoperta per essere il correlato dialettico del diritto all'identità personale; e, se è vero che suddetto diritto ha come suo elemento un aspetto relazionale dato dalla proiezione dell'individuo nel sociale, la sua lesione provocherà un danno alla vita di relazione. Suddetta costruzione era stata abbandonata per essere meglio e più sicuramente ricondotta nelle certezze del danno biologico. L'incompatibilità strutturale di questo con il diritto alla identità personale, come visto, e le odierne incertezze giurisprudenziali, obbligano così l'interprete a rispolverare suddetta figura, di cui il Tribunale di Verona *en passant* afferma (...) *può parlarsi descrittivamente di danno per lesione alla vita di relazione, categoria in parte superata, ma acconcia al caso di specie, al fine di inquadrare sinteticamente la sfera in cui principalmente si avverte il pregiudizio*.

Questa puntualizzazione non è il risultato di una battaglia di formule (danno alla salute - danno alla vita di relazione) ma una esigenza pratica rivolta eminentemente ad una migliore ricostruzione delle tecniche liquidative: la ricerca del valore-uomo in tutta la gamma delle sue possibili manifestazioni comporta la rinuncia a criteri di liquidazione del danno alla salute esatti e standardizzati³²; il danno alla vita di relazione, quindi, ben si confà al diritto all'identità personale nella parte in cui lo si rende autonomo al danno alla salute per meglio cogliere il suo aspetto interpersonale o dinamico. Il danno alla vita di relazione, così, rivive come danno patrimoniale indiretto: la compromissione peggiorativa del danneggiato sarebbe risarcibile non in quanto tale, bensì solo quando sia in grado di incidere sull'esplorazione delle normali attività, di per sé legate al regolare svolgimento dei rapporti sociali e delle attività ricreative; e se l'attività lavorativa manca o è di difficile quantificazione, o meglio la lesione del diritto alla identità personale non va immediatamente a comprometterla, si ricorrerà alla generica compromissione della «capacità di concorrenza», come elaborata per il danno alla vita di relazione.

Così, pur nella consapevolezza che concedere danni patrimoniali in base ad un criterio di natura presuntiva rivela la sua fragile natura di *fictio*, questa sembra la via più consona per tutelare i diritti inviolabili della personalità garantiti costituzionalmente e riconosciuti dal diritto vivente, senza una elusione immediata delle recenti, ma finanche contraddittorie, indicazioni della Corte Costituzionale.

1.5. INADEGUATEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA E DETERMINAZIONE DEL QUANTUM.

Se è vero, quindi, che il combinato disposto dell'art. 2059 cod. civ. con l'art. 185 cod. pen. afferma che la lesione non prevista dalla legge come

³¹ PONZANELLI, *op. cit.*

³² BUSNELLI, *Quale futuro per il danno*

alla salute?, in *La valutazione del danno alla salute*, Padova, 1995, 15.

reato che non comporti danni patrimoniali non debba avere nessun rimedio risarcitorio, ciò fa sì che in pratica siano sforniti di tutela proprio quei beni che fanno capo all'individuo e che la Costituzione garantisce come fondamentali.

Dunque i risultati dell'applicazione dell'art. 2059 cod. civ. secondo la lettura letterale di esso, come visto, sembrano non essere in armonia con i precetti costituzionali che intendono salvaguardare l'individuo in tutte le sue manifestazioni. La dottrina perciò, insiste sulla necessità di un intervento legislativo per dare un contenuto più elastico all'art. 2059 cod. civ. mediante l'esplicita previsione di ulteriori casi nei quali riconoscere la riparabilità di conseguenze aventi carattere non patrimoniale e che non derivino da fatti costituenti reato³³. Come visto, peraltro, lo stesso legislatore sembra orientarsi in questo senso in tema di banche dati (cfr. art. 29, ultimo comma legge 675/96).

La soluzione da attuare, comunque, sembra essere quella di rimeditare il sistema normativo in tema di risarcimento del danno alla luce delle esigenze emergenti dal complesso dei principi e delle disposizioni contenute nella Costituzione.

Rimane il problema della valutazione del danno e della determinazione del *quantum*. Al riguardo, è giurisprudenza costante della Suprema Corte che tale tipo di danno sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali e proporzionali del giudice.

Il risarcimento, infatti, acquista non il significato di una reintegrazione patrimoniale, ma un valore esemplare certamente efficace per punire e ripristinare, nello stesso tempo, un equilibrio (non reale ma) di tipo ideale. Particolare rilievo, infine, assume il momento in cui il danno deve essere liquidato e la natura della obbligazione risarcitoria. Quanto al primo elemento (che tradizionalmente riguarda i termini di incidenza del tempo sul danno) è opinione pacifica di dottrina e giurisprudenza che il momento in base al quale il danno può esser determinato, sia quello del deposito della pronuncia liquidativa giudiziale³⁴. Trattandosi poi, in materia di responsabilità aquiliana, di obbligazione di valore e non di valuta, occorrerà procedere alla rivalutazione della somma relativa al lasso di tempo intercorso tra la sua determinazione e la sua liquidazione effettiva (essendosi già calcolata, in via di rivalutazione, la differenza di valore tra il momento in cui l'atto illecito è stato compiuto e quello in cui si è proceduto alla determinazione del danno risentito).

Risarcire significa ricostruire, restaurare; è un termine che allude ad un'attività economica e materiale atta al ristabilimento del patrimonio del soggetto nello *status quo ante*. Da ciò, si può intuire che il risarcimento in senso proprio è concepibile soltanto nei confronti di quelle conseguenze che possono giovare per la loro valutazione di parametri oggettivi.

Se dunque risarcimento vuol dire assegnazione di un *quid* che sia equivalente a quello danneggiato ben si comprende come non si possa far riferimento al risarcimento allorché il bene perduto o danneggiato sia di difficile determinazione. Lo strumento risarcitorio, inoltre, si rivela non appa-

³³ Si veda, in questo senso, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *op. cit.*, 237.

³⁴ Sul punto DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1980.

gante ove si consideri che l'efficacia sanzionatoria e il potenziale disincentivante di detto rimedio viene a differenziarsi in funzione del potere economico dell'autore della lesione³⁵.

Nelle situazioni in cui si verificano danni non patrimoniali non si può parlare di risarcimento in senso tecnico, tanto è vero che è preferibile utilizzare il termine di riparazione, in quanto ciò che difetta è uno dei punti essenziali del rimedio risarcitorio: cioè la sussistenza di una regola di misurazione fondata su criteri obiettivi attraverso la quale calcolare l'esatto *quantum* da assegnare al leso. Per il danno non patrimoniale non si ravvisano dei criteri oggettivi di quantificazione, se non attraverso un'operazione che ha come punto di forza unicamente il criterio equitativo. Chi propone un'istanza riparatoria deve dimostrare la presenza di due condizioni che determinano il danno non patrimoniale: la prima è obiettiva e riguarda la sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudiziali; la seconda è invece soggettiva e si esplicita nella circostanza che il fatto è tale da ingenerare una ripercussione nella sfera del soggetto leso. L'*onus probandi* non può far difetto ma non può disconoscersi che si rivela necessaria una serie di adattamenti per ciò che riguarda la prova del danno non patrimoniale; se la prova dell'*an*, per quanto difficile, è raggiungibile, altrettanto non può dirsi per il *quantum*³⁶.

Dalla lettura delle decisioni della giurisprudenza risulta come unico criterio di determinazione e di liquidazione del danno non patrimoniale, derivante dalla lesione al diritto all'identità personale, il giudizio equitativo. Il giudice è chiamato a commisurare l'entità del danno e a definire i criteri per determinarlo. Nelle pronunce analizzate anche se non si è ravvisato un filo conduttore per accertare se vi sia omogeneità di parametri di liquidazione, alcuni elementi ai quali il giudice può far riferimento, sono stati richiamati con costanza: basti pensare alla pronuncia del Trib. di Roma, 27 marzo 1984³⁷ che fa riferimento alla gravità del fatto, all'estensione della diffamazione, alla personalità dell'offeso e alla qualità del veicolo d'informazione. Oppure, si consideri la sentenza del Trib. di Roma, 3 marzo 1982³⁸ che indica come criteri di riferimento per la quantificazione del danno l'*audience* coinvolta, la tiratura del quotidiano e la situazione patrimoniale dell'autore della lesione³⁹.

Infine, è da citare nuovamente l'orientamento del Trib. di Verona, 26 febbraio 1996, in cui, in merito alla liquidazione del danno, si legge (...) *nel caso di specie il Tribunale reputa rilevanti alcune circostanze: la chiara riconoscibilità di Don Brutti (si tratta del soggetto leso) nel ritratto pubblicato; la ampia divulgazione dell'opuscolo, presumibile in considera-*

³⁵ Il riferimento è d'obbligo all'aneddoto di GELLIO nelle *Noctes Atticae* in cui si narra di un patrizio che soleva ingiuriare i passanti per poi delegare il servo ad un pronto pagamento, vista la fissità della pena.

³⁶ Interessante è la recente pronuncia della Cass., 9 gennaio 1998, in *Foro it.*, 1998, 410 che ha affermato (...) *ai fini della determinazione del danno morale, deve considerarsi legittimo il criterio in base al quale la misura del ristoro viene fatta*

coincidere con una frazione, da un terzo alla metà dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento per danno alla salute.

³⁷ In questa *Rivista*, 1985, I, 55.

³⁸ In *Giust. civ.*, 1982, I, 2187.

³⁹ Cfr., inoltre, Trib. Roma, 7 novembre 1984, *cit.*, che, come visto, ha negato il risarcimento proprio in virtù dello stato soggettivo del soggetto leso; si è accertato che, data la forte personalità di questi, la condotta lesiva non fosse idonea ad incidere in modo rilevante.

zione dell'imminenza dell'appuntamento elettorale e del rilievo nazionale degli articoli; la destinazione del documento a larga parte della popolazione della provincia in cui Don Bruti opera da molto tempo e in cui si è attirato stima e considerazione, ma anche verosimilmente dissensi che possono aver trovato conferma nel vederlo effigiato quale partecipe a quel movimento politico; la attitudine lesiva di un documento formato dai contributi dei più autorevoli esponenti del pensiero leghista; la gravità dell'offesa insita nella contraddizione tra alcune caratterizzanti posizioni del gruppo politico e il concreto impegno testimoniato nella sua esistenza dal sacerdote Brutti; la parziale riparazione che può giungere all'attore dalla pubblicazione della sentenza ex art. 120 cod. proc. civ. sui quotidiani da lui indicati; (...).

Concludendo, si coglie, ove si assuma quale principale obiettivo degli interventi a tutela dell'identità personale la riduzione al minimo delle lesioni ad essa, tutta l'insufficienza di una prospettiva in termini esclusivamente risarcitori e quindi la necessità di individuare strumenti alternativi in funzione preventiva, deterrente e sanzionatoria⁴⁰.

2. LA NECESSITÀ DI UNA TUTELA PREVENTIVA.

2.1. L'INIBITORIA.

Data la strutturale inadeguatezza della tutela risarcitoria ad offrire una tutela giurisdizionale effettiva al diritto all'identità personale, occorre individuare quali siano i rimedi più adeguati.

Appare necessaria pertanto una tutela specifica, il più possibile preventiva, inibitoria ed urgente.

L'inibitoria non ha carattere eccezionale ed è da considerarsi, secondo la prevalente dottrina, un rimedio generale⁴¹: la sua estensione alla tutela degli aspetti della personalità per i quali non sia espressamente prevista appare quindi legittima.

⁴⁰ La proposta di introdurre nel nostro ordinamento come misura alternativa al risarcimento l'istituto della pena privata, trova notevole diffidenza. Si veda a tal proposito CENDON, *Pena privata e diffamazione*, in *Pol. dir.*, 1979, 149, il quale afferma che le debolezze che il diritto privato dimostra nell'ambito delle lesioni di beni della personalità siano tali e così profonde da imporre almeno come ipotesi da vagliare la proposta dell'introduzione della pena privata capace di scoraggiare l'autore potenziale in via preventiva. Nell'esperienza francese è frequente il ricorso della giurisprudenza al sistema delle *astreintes*: quando il fatto lesivo sia ancora in corso, si ordina all'autore di esso la cessazione e si commina una pena pecuniaria progressiva per ogni giorno in cui si pro-

trae l'attività lesiva. L'esperienza anglosassone conosce, invece, accanto ai danni compensativi, quelli punitivi: i c.d. *exemplary damages*.

⁴¹ In passato, è prevalsa l'opinione secondo la quale l'inibitoria fosse un rimedio di carattere eccezionale applicabile solo nei casi espressamente richiamati dalla legge, e questo, per il timore che un'applicazione troppo estesa di detto rimedio, rischiava di comprimere eccessivamente l'altrui libertà; attualmente si veda Scalisi, *Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990; FRIGNANI, *Inibitoria (azione)*, in *Enc. del dir.*, XXI, Milano, 1971, 559; DI MAJO, *La tutela, op. cit.*, 134; BIANCA, *Diritto Civile*, V, *La responsabilità civile*, Milano, 1994, 187.

L'inibitoria risponde ad un generale principio dell'ordinamento giuridico, tendente ad attribuire agli interessi giuridicamente garantiti una tutela il più possibile diretta alla rimissione in pristino. Essa è conforme all'essenza teleologica del diritto e, anzi, rappresenta la sanzione ideale dell'illecito comportando l'immediata cessazione dell'attività lesiva⁴². È basata sul presupposto della semplice commissione del fatto lesivo e, dunque, non esige, a differenza del risarcimento, il concorso del dolo o della colpa consentendo così di superare l'ostacolo dell'art. 2043 cod. civ.. Le difficoltà che questa forma di tutela incontra sono da mettere in relazione a due circostanze: l'assoluta prevalenza di cui ha sempre goduto la funzione repressiva, forma di tutela che interviene *ex post* a rimuovere le conseguenze della violazione e l'egemonia del modello risarcitorio a fronte della reintegrazione in natura della situazione alterata. Data però la riduttività di tale visione della tutela garantita alla personalità, non si potranno avere remore ad attribuire piena dignità anche ad altri rimedi che si presentino maggiormente idonei.

La premessa è adeguare il rimedio ad un bisogno di tutela che si ritenga socialmente fondato e comunque nel sistema riconosciuto e non viceversa. Il rimedio inibitorio proprio per la sua funzione di prevenzione può ritenersi parte integrante di un complessivo sistema di tutela dei diritti. Il referente immediato della tutela inibitoria è il « torto » subito a prescindere dal danno provocato; l'esigenza è di prevenire la continuazione e la reiterazione degli effetti della lesione. È una tecnica di tutela che indipendentemente dalla sussistenza di danni risarcibili e dal relativo giudizio di responsabilità, mira a ripristinare le condizioni di fatto e di diritto che consentono per il futuro ai soggetti di fruire della posizione di vantaggio riconosciuta dall'ordinamento. Quanto alla sua applicazione nel concreto occorre guardare oltre alla natura del diritto, ossia anche alle modalità della violazione e al concreto pericolo che essa abbia a ripetersi. La tutela inibitoria è da ammettersi come forma di tutela generale ogniqualvolta si sia alla presenza di un diritto il cui godimento è assicurato da obblighi continuativi o iterativi di non fare; il vero nodo cruciale non è la configurabilità dell'inibitoria come figura generale bensì l'esistenza o no nell'ordinamento di misure coercitive idonee ad assicurarne la attuazione⁴³.

In giurisprudenza è costante il riferimento al rimedio inibitorio: anche al di là dei casi espressamente previsti; afferma infatti la Pret. di Torino, 30 maggio 1981, *la pronuncia inibitoria dalla giurisprudenza è ammessa ogni qualvolta viene leso un diritto della persona*. L'inibitoria ha una funzione meramente preventiva in quanto evita il prodursi o quantomeno il reiterarsi dell'illecito: se da un lato si basa sul passato, il giudice deve infatti esaminare attentamente gli elementi onde poter dedurre il pericolo di reiterazione dell'illecito, dall'altro mira al futuro in quanto impone ad un soggetto un determinato comportamento.

2.2. L'ART. 700 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

Una tutela inibitoria che intervenga a termine di un processo a cognizione piena dovrebbe dare per scontata l'irreversibilità del pregiudizio

⁴² MESSINETTI, *op. cit.*, 333.

⁴³ PROTO-PISANI, *op. cit.*, 3.

conseguente alla circostanza che la violazione del diritto ci sia stata durante tutto il tempo del processo. Se così fosse la durata di esso sarebbe causa di un pregiudizio irreversibile. L'ordinamento conosce uno strumento idoneo a neutralizzare il danno derivante dalla durata del processo, specie ove tale danno assurga agli estremi dell'irreparabilità del pregiudizio: lo strumento tecnico consiste nella predisposizione di forme urgenti di tutela cioè nell'adozione di processi a cognizione sommaria i quali riducano al minimo i tempi. Certamente il diritto all'identità personale è destinato a subire un pregiudizio irreparabile ove dovesse necessariamente rimanere in stato di insoddisfazione durante tutto il tempo occorrente allo svolgimento di un processo a cognizione piena. La tutela urgente è possibile nel nostro ordinamento tramite il ricorso all'art. 700 cod. proc. civ. che, inserito come residuale e di chiusura, di fatto si è trovato a dover assolvere ad una funzione qualitativamente e quantitativamente impensata, basti pensare che spesso l'effettività della tutela dell'identità personale, e in genere dei diritti della personalità, è rimessa all'utilizzazione di detto articolo.

Un orientamento dottrinale⁴⁴ rileva, però, l'abnormità di tale situazione, in quanto, in primo luogo, in un sistema corretto una norma di chiusura dovrebbe consentire l'emersione di nuovi bisogni di tutela urgente ai quali poi il legislatore dovrebbe predisporre procedimenti sommari tipici. Ciò soprattutto allo scopo di sottrarre l'ammissibilità del ricorso alla tutela urgente all'esercizio *latu sensu* discrezionale del singolo giudice. La soluzione da seguire sarebbe, secondo il suddetto orientamento, quella di superare l'attuale frammentazione di moduli processuali e predisporre un unico modello di procedimento sommario.

Risulta, quindi, palese la necessità che il diritto all'identità personale sia presidiato da strumenti preventivi o almeno rapidi e diretti ad assicurare una soddisfazione al soggetto leso. Il ruolo preminente che l'art. 700 cod. proc. civ. ha svolto è dovuto al fatto che quando l'identità personale viene violata a seguito di una notizia non conforme al vero, la tecnica di tutela può sortire risultati efficaci solo se effettuata nell'immediatezza del fatto lesivo⁴⁵.

La lesione dell'identità risulta *in re ipsa* irreparabile non potendosi pertanto ipotizzare come soddisfacente il rimedio risarcitorio *ex post*; si giustifica, così, il costante richiamo alla tutela d'urgenza⁴⁶. Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. è, ai fatti, considerato uno strumento di fondamentale importanza per attuare il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il bisogno che il legislatore ha soddisfatto con la predisposizione della tutela urgente si fonda sull'interesse della parte ad evitare un pregiudizio irreparabile durante le more del processo; così il *periculum in mora* che è condizione della generalità dei provvedimenti cautelari nella tutela urgente acquista rilevanza quando, indipendentemente dal suo concreto modo di manifestarsi, sia irreparabile⁴⁷.

⁴⁴ Cfr. PROTO-PISANI, *op. cit.*, 6.

⁴⁵ DOGLIOTTI, nota a Pret. Roma, 2 giugno 1980, in *Giust. Civ.*, 1980, I, 969.

⁴⁶ Pret. Roma, 2 giugno 1980, *cit.*.

⁴⁷ Si veda per l'ampia esposizione sulla

la funzione preventiva dei provvedimenti d'urgenza TOMMASEO, *La tutela cautelare d'urgenza*, in *Enc. Dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 855.

Il carattere atipico del dispositivo ex art. 700 cod. proc. civ., sia in relazione al contenuto e alla sfera di tutela che con esso può esser realizzata, sia con riguardo al procedimento, se da un lato può rappresentare la ragione per la quale tale tutela consente la più ampia apertura e, che se ne parli, quasi di strumento alternativo di tutela, dall'altro giustifica le perplessità che alimenta sotto il profilo dell'ampio margine di discrezionalità che esso consente⁴⁸.

Data l'ampiezza dei poteri concessi al giudice e la natura innominata delle misure possibili, si spazia dall'inibitoria all'obbligo di fare: più in particolare dal divieto di diffusione di stampati lesivi⁴⁹, all'obbligo di pubblicare inserzioni e rettifiche⁵⁰. Con riguardo ai possibili contenuti adottati tramite l'art. 700 cod. proc. civ. in tema di identità personale si consideri anche quello consistente nell'ordine di pubblicare un enunciato idoneo a ristabilire la verità⁵¹. Si veda ancora Trib. Roma, 7 novembre 1984⁵² che è ricorso alla pubblicazione della sentenza, Trib. Milano, 19 giugno 1980⁵³, che ha definito la pubblicazione del dispositivo giudiziale modo di riparazione specifica del danno subito, e Trib. Roma, 21 novembre 1996⁵⁴, che dispone, in via cautelare, l'eliminazione di alcune sequenze del filmato, tutelando così, indirettamente, il diritto alla identità personale.

La liceità sotto il profilo costituzionale dei provvedimenti in questione, nella misura in cui collidono con la libertà di manifestazione del pensiero, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che, con due decisioni⁵⁵, da un lato ha escluso che possa esser disposto un sequestro cautelare in base al 700 cod. proc. civ., dall'altro ha ammesso che tale provvedimento possa esser preso per oggetti destinati ad esser riprodotti su mezzi di diffusione del pensiero.

3. LA RETTIFICA.

L'analisi dei mezzi di tutela deve anche necessariamente passare attraverso gli articoli della legge 5 agosto 1981 n. 416 che hanno modificato le

⁴⁸ ARIETA, *I provvedimenti d'urgenza*, Padova, 1982, 92; SATTA, *Limiti di applicazione del provvedimento d'urgenza*, in *Foro it.*, 1953, V, 132.

⁴⁹ Pret. Torino 30 maggio 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 2079.

⁵⁰ Pret. Roma, 17 maggio 1981, in *Foro it.*, 1981, I, 1737.

⁵¹ Cfr. Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Foro it.*, 1974, I, 1806, la quale ordina in via d'urgenza la pubblicazione su organi di stampa di un comunicato tendente a ristabilire la verità dei fatti.

⁵² In questa *Rivista*, 1985, 215.

⁵³ *Cit.*

⁵⁴ Suddetta ordinanza appartiene alle quattro emanate dal Tribunale di Roma che si sono occupate, con esiti contrastanti, di casi giudiziari famosi: v. Trib. Roma, ord. 27 novembre 1996 (giud. Campolongo), 21 novembre 1996 (giud. Olivieri), 20 novembre 1996 (giud. Attenni) e 8 novembre 1996 (giud. Mangano); tutte in *Giust.*

civ., 1997, I, 1979, con nota di CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*; ed annotate da NAPOLITANO, in questa *Rivista*, 1997, 342; ed in corso di pubblicazione (ma solo Trib. Roma 20 e 21 novembre 1996) su *Il diritto di famiglia e delle persone*, con nota di CASSANO, *Soluzioni controverse di casi concernenti i diritti della personalità nelle trasmissioni televisive*. In relazione a queste vicende veniva in rilievo, più o meno dichiaratamente, la controversa figura del diritto all'oblio, sulla quale v. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in questa *Rivista*, 1996, 427; CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam. pers.*, 1998, 84, entrambi in nota a Trib. Roma 15 maggio 1995, riportata anche in *Foro it.*, 1996, I, 2566, con osservazioni di LACHEZZA).

⁵⁵ C. Cost., 9 luglio 1970 n. 122, in *Giur. Cost.*, 1970, 1530; C. Cost. 12 aprile 1973, n. 38, *ibidem*, 1973, 168.

norme della legge 8 febbraio 1948 n. 47, e, in particolare, l'art. 8 di detta legge e attraverso l'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

L'art. 8 della legge sulla stampa svolge anch'esso una funzione essenziale per la tutela di questo diritto (contro l'attribuzione di atti o pensieri o affermazioni ritenuti contrari a verità) e di un più « tradizionale » diritto al proprio onore (contro atti o pensieri o affermazioni lesivi della dignità). Ad esso fanno riferimento quanti, in dottrina, si sforzano di enucleare il diritto all'identità personale, ricercandone anche i mezzi di tutela. Il diritto di rettifica in esso previsto e disciplinato viene da alcuni Autori⁵⁶ considerato come una forma di reintegrazione in forma specifica cui si aggiunge, sempre nel quadro di tale forma di reintegrazione, la pubblicazione della sentenza di condanna (tale pubblicazione, considerata rimedio di portata generale a norma dell'art. 120 cod. proc. civ., particolarmente prevista a proposito della tutela giudiziaria del nome ex art. 7 cod. civ., appare applicabile anche alle fattispecie in cui si riscontra un pregiudizio dell'identità personale, indipendentemente dalla lesione del diritto al nome).

La dottrina più attenta⁵⁷, peraltro, sottolineando che la legge sulla stampa non consente al direttore (del periodico) di accertare l'infondatezza della rettifica, ma l'impone quando l'interessato, secondo una valutazione anche soggettiva, ritiene che le notizie divulgate non rispondano al vero, ritiene scopo della rettifica non quello di ristabilire la verità dei fatti, ma di mostrarne l'incertezza o la possibile diversa interpretazione.

Ma, se la rettifica deve essere pubblicata sul solo presupposto che il richiedente soggettivamente valuta difformi al vero o lesivi della sua dignità il fatto, il pensiero o l'affermazione a lui attribuiti, come scongiurare richieste di rettifica pretestuose, arbitrarie, clamorosamente infondate e palesemente animate da spirito di ripicca contro il mezzo cui si dirigono?

È problema che può essere ragionevolmente risolto. L'antica formula dello « abuso di diritto » può indicare sinteticamente una tecnica per la sua soluzione. Colui al quale sono attribuiti sulla stampa fatti, pensieri o affermazioni che egli ritiene soggettivamente contrari a verità o lesivi della sua dignità ha un diritto soggettivo alla pubblicazione della rettifica⁵⁸, ma non gli è consentito esercitarlo in modo difforme dalle ragioni per le quali gli fu concessa la tutela legislativa.

In questa prospettiva mutano sostanzialmente la natura e la efficacia dell'istituto della rettifica: non più limite interno al diritto di cronaca, come configurato da una parte della dottrina⁵⁹, bensì arricchimento notiziale rivolto a proteggere tanto interessi particolari quanto l'onore e l'identità personale, quanto lo stesso interesse pubblico al pluralismo dell'informazione⁶⁰.

⁵⁶ DE CUPIS, *I diritti della personalità*, op. cit.; analogamente ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, V, 464.

⁵⁷ AULETTA, *La riparazione del danno per la diffusione di notizie contrarie a verità*, in *Il diritto alla identità personale*, Padova, 1981, 119.

⁵⁸ MELCHIONDA, *Il diritto di rettifica come mezzo di tutela del diffamato: realtà e prospettive*, in *Foro it.*, 1983, V, 151.

⁵⁹ NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, 269.

⁶⁰ In tal senso ROPPO, *Un diritto dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1983 75; GIACOBBE, *Note in tema di strumenti*, op. cit..

La rettifica naturalmente non è idonea a svolgere il ruolo di integrazione e di correzione dell'informazione se pubblicata in una pagina diversa da quella contenente l'articolo cui essa si riferisce, o riportata con altri caratteri tipografici poiché, già potenzialmente, non appare in grado di poter raggiungere lo stesso pubblico destinatario del precedente messaggio. Da questa osservazione deriva il requisito della equivalenza informativa tra la notizia e la rettifica ad essa relativa previsto espressamente dalla nuova disciplina sulla rettifica (legge 5 agosto 1981 n. 416) e costantemente richiamato in giurisprudenza. Il rimedio della rettifica risulterebbe appunto inefficace ove questa venisse pubblicata in ritardo, in maniera difforme o incompleta di quanto richiesto; ed era ciò che accadeva secondo una prassi giornalistica che riusciva con tali espedienti ad eludere l'intento correttivo del messaggio.

A tale prassi ha inteso ovviare la nuova normativa della legge 416/1981 che stabilisce:

— il diritto di rettifica sorge non solo nei casi nei quali il soggetto ritiene che le affermazioni siano contrarie a verità (come si limitava a prevedere l'art. 8 legge 47/1948), ma anche quando ritiene che esse siano lesive della propria dignità o non corrispondenti alla verità personale (mentre nella precedente disciplina la valutazione era meramente oggettiva);

— la rettifica va collocata per i quotidiani in testa alla stessa pagina dove era riportata la notizia da rettificare;

— va trasmessa entro due giorni dalla ricezione;

— va pubblicata con le medesime caratteristiche tipografiche (mentre prima l'identità riguardava solo i caratteri);

— in caso di inottemperanza degli obblighi previsti il rettificante può rivolgersi al pretore per chiedere l'emanazione del provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.; e sono previste misure amministrative nei confronti del direttore del giornale⁶¹.

Ma l'intervento legislativo, nel prevedere il rimedio cautelare nel caso di omessa e/o inesatta rettifica non è stato, di per sé sufficiente ad evitare che in tema di applicazione del diritto di rettifica si determinasse una contraddittoria elaborazione giurisprudenziale, secondo cui il procedimento di rettifica è fondato sugli stessi presupposti dell'ordinario procedimento cautelare d'urgenza, con la conseguente necessità dell'accertamento, nei singoli casi concreti, dei presupposti sostanziali dell'art. 700 cod. proc. civ.⁶².

Solo recentemente⁶³, si è avuta una inversione di tendenza che ha ben valorizzato la *ratio* della legge volta a limitare una prassi limitatrice di ogni fondamentale tutela. Nell'ordinanza si legge che i diritti fondamentali di libertà, per il loro contenuto non patrimoniale, postulano una tutela urgente ed effettiva, idonea a scongiurare con immediatezza il pregiudizio irreparabile insito nella loro lesione o nella permanente insoddisfazione degli stessi; infatti, il richiamo dell'art. 700 cod. proc. civ. deve essere interpretato alla luce di queste considerazioni ed inteso, quindi, come tipizzazione

⁶¹ Si veda in relazione alla differenza fra la vecchia e la nuova normativa ZENO ZENCOVICH, *Prime applicazioni delle nuove norme in materia di rettifica; innovazioni, conferme e dubbi*, in *Giust. Civ.*, 1983, 1008.

⁶² Pret. Roma, 1° aprile 1985, in *Giur. it.*, 1986, 2, 407; Pret. Roma, 12 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 465.

⁶³ Pret. Roma, 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, 1032.

del rimedio urgente, recepito come semplice modello procedimentale, idoneo ad assicurare la necessaria speditela del rito, con ciò esonerando il giudice da ogni sostanziale verifica dei presupposti di ammissibilità genericamente previsti per l'emissione del provvedimento cautelare innominato o atipico. Ai fatti, così, il sindacato giurisprudenziale sulla richiesta di rettifica, dovrebbe limitarsi alla titolarità del diritto di rettifica, all'attualità (con l'unico dubbio della prescrizione decennale *ex art.* 2946), alla proporzionalità e pertinenza di questa e alla suscettibilità o meno del contenuto di queste di essere oggetto di azione penale.

Nell'ultimo caso citato si precisa, ancora, che il soggetto che si veda attribuiti, in un giornale, atti o pensieri o affermazioni che reputi lesivi della sua dignità o contrari a verità può, oltre alla richiesta di rettifica (e, in caso di inadempimento, totale o parziale, adire il Pretore *ex art.* 700 cod. proc. civ.), può rivolgersi direttamente al giudice, anche in via d'urgenza con la procedura cautelare *ex art.* 700 cod. proc. civ. se ne ricorrano i relativi presupposti, affinché accerti e dichiari il carattere lesivo o contrario a verità delle notizie pubblicate.

Si fa luce, un'ultima giusta affermazione: la rettifica è un diritto soggettivo autonomo da non confondere con altri diritti (identità personale, reputazione, ecc.) eventualmente violati dalla comunicazione lesiva per i quali il ricorso ad altre forme di tutela è assolutamente possibile e legittimo. In particolare, viene sottolineato giustamente che elemento caratterizzante dell'istituto della rettifica è la valutazione, esclusivamente soggettiva dell'interessato, circa la contrarietà a verità delle affermazioni riportate (per cui non è necessario che quanto scritto sia falso, essendo sufficiente che l'interessato lo ritenga tale); laddove, invece, nel caso della lesione dell'identità personale elemento caratterizzante è l'oggettiva contrarietà della notizia al vero, e, ancora, nel caso della violazione della reputazione, accanto alla falsità (oggettivamente verificata) è necessario anche la qualifica « negativa » dell'addebito, talché nei consociati venga ingenerato un giudizio non solo errato, ma anche deteriore. Del resto, sempre nella direzione di una sostanziale ammissibilità di un rimedio alternativo, ovvero concorrente alla rettifica, la stessa giurisprudenza ha ammesso che la rettifica non copre ogni forma di lesione dei diritti della personalità, essendo pertanto possibile cumulare con essa l'azione *ex art.* 700 cod. proc. civ. e quindi far valere con tale strumento un'ulteriore (e diversa da quella soddisfatta con la rettifica) richiesta ripristinatoria di verità.

La rettifica a mezzo stampa, peraltro, ha influenzato i presupposti di quella in sede di trasmissioni radiotelevisive che il legislatore ha istituito con la legge 6 agosto 1990, n. 223. A differenza della prima, però, la rettifica radiotelevisiva presuppone un accertamento obiettivo della contrarietà del fatto al vero. Infatti, l'art. 10 della citata legge prevede che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il diritto di chiedere al concessionario che sia trasmessa un'apposita rettifica. Se a questa segue il silenzio dell'emittente, allo scadere delle quarantotto ore l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede secondo la procedura del comma 4. Il Garante, a garanzia della parità di trattamento, può essere adito dal concessionario privato o dalla concessionaria pubblica, che ritengano non ricorrere le condizioni per la trasmissione della rettifica.

Fuori dai casi previsti per le modalità della rettifica, ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione, se il concessionario ritiene insussistente il

diritto di rettifica in capo al richiedente, la procedura si sviluppa secondo il citato art. 10 comma 4, dove inoltre è prevista una specifica clausola di salvezza della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, a tutela dei diritti soggettivi. Posto che alla rettifica è esplicitamente attribuita natura di diritto soggettivo, deve dunque ritenersi che il rettificante possa sempre adire *ex art. 700 cod. proc. civ.* l'autorità giudiziaria ordinaria competente, in caso di mancata trasmissione della rettifica⁶⁴.

Più chiara, visti alcuni dubbi interpretativi precedentemente insorti, appare la disciplina della tutela giurisdizionale ed amministrativa introdotta, in materia di *privacy* informatica, dall'art. 29 della citata legge n. 675.

La legge 675 del 1996, come precedentemente accertato rafforza il diritto dell'identità personale, non solo dandogli il primo riconoscimento legislativo, ma anche assicurando specifici strumenti di tutela. Così l'art. 9, cui è correlata la sanzione di cui all'art. 18, stabilisce i principi della esattezza, dell'aggiornamento, della pertinenza e della completezza dei dati; e l'art. 13 elenca fra i diritti dell'interessato quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati.

Quest'ultima modalità di rettifica si somma così con l'art. 8 della legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948, n. 47) e l'art. 10 della legge sulla radiotelevisione (L. 6 agosto 1990, n. 223), pur con alcune differenze sostanziali, delle quali la più rilevante è la natura permanente degli interventi rettificativi dei dati inesatti. Essa, infatti, determina la creazione di un dato nuovo, corretto, che per di più, sempre in virtù dell'art. 13, viene comunicato ai precedenti ricettori del dato inesatto⁶⁵.

La legge 31 dicembre 1996 n. 675, così, con la previsione di un penetrante diritto di rettifica e con la previsione del risarcimento del danno morale inaugura quella che potremmo definire la quarta fase della tutela dei diritti della personalità nel nostro diritto civile: dopo una prima fase, caratterizzata dall'entrata in vigore del codice civile, muto su questi diritti (se non si escludono alcuni espressamente previsti), se ne è contrapposta una seconda caratterizzata dall'entrata in vigore della Costituzione e dal riconoscimento dei diritti inviolabili. Ancora, una terza fase in cui la dottrina e la giurisprudenza hanno iniziato a garantire forme di tutela sempre più estese attraverso l'art. 700 c.p.c. ed anche con l'enucleazione di nuove argomentazioni giuridiche per superare gli ostacoli posti dagli art. 2043 e 2059 del codice civile⁶⁶.

Ad oggi, una tutela più estesa grazie alle esplicite previsioni normative al fine di una protezione più pervasiva contro le aggressioni del potere informatico e più in generale, contro tutti gli attacchi ai diritti della personalità, se solo si vorrà considerare la legge 31 dicembre 1996 n. 675 come Statuto dell'Informazione.

⁶⁴ Per una sintesi della tematica si veda MONTARULI, *Diritto all'identità personale e strumenti di tutela*, in *Danno e responsabilità*, 1996, 158.

⁶⁵ ZENO ZENCOVICH, *I diritti della per-*

sonalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali, in *Studium iuris*, 1997, 466.

⁶⁶ Cfr. CASSANO-SORIANO, *I diritti della personalità: dall'actio iniuriarum alle banche dati*, in *Vita not.*, 1998, 481.